



COMUNE DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

Disposizioni applicative dell'articolo. 7 dello Statuto Comunale:
"Associazioni, Organizzazioni di volontariato e Consulte".

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 9 aprile 1998

Articolo 7, comma 1, dello Statuto del Comune di Fiumicino:

«Il Comune valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato i cui requisiti sono esplicitati nel Regolamento. Esse possono collaborare alle attività ed ai servizi pubblici comunali secondo indirizzi determinati dal Comune. A questo scopo il Comune può consentire loro di accedere alle strutture ed ai servizi. Il Consiglio Comunale, con Regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle Associazioni e delle Organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunione e al "Bollettino comunale".»

Indice

Capo I Norme generali	3
Articolo 1 Oggetto.....	3
Articolo 2 Individuazione dei soggetti	4
Articolo 3 Durata dei benefici	4
Articolo 4 Campo di applicazione.....	4
Articolo 5 Definizioni	5
Capo II Benefici erogati in forma ordinaria	5
Articolo 6 Formazione dei piani di erogazione dei finanziamenti e benefici in forma ordinaria.....	5
Capo III Benefici erogati in forma straordinaria	6
Articolo 7 Benefici di natura straordinaria.....	6
Articolo 8 Benefici di natura straordinaria - procedura	6
Capo IV Patrocinio ed uso dei beni comunali	6
Articolo 9 Patrocinio comunale.....	6
Articolo 10 Concessione in uso dei beni comunali	7
Articolo 11 Elenco dei beni immobili disponibili	7
Articolo 12 Presentazione della domanda	7
Articolo 13 Istruttoria ed assegnazione	8
Articolo 14 Durata della convenzione.....	8
Articolo 15 Doveri dell'assegnatario	8
Capo V Albo dei beneficiari di provvidenze	9
Articolo 16 Albo delle associazioni	9
Capo IV Disposizioni finali transitorie	9
Articolo 17 Forme di pubblicità.....	9
Articolo 18 Avviso pubblico	10
Articolo 19 Attuazione.....	10
Articolo 20 Attivazione.....	10
Articolo 21 Verifica	10
Articolo 22 Abrogazione.....	10
Articolo 23 Esecutività dei suddetti provvedimenti	10
Allegato "A"	11
Modello "B"	14

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dell'articolo. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in applicazione dell'articolo. 7 dello Statuto, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.
3. L'Amministrazione dispone di iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
4. I finanziamenti e benefici erogabili ai soggetti di cui al successivo art. 2 possono articolarsi in forma di:
 - a) SOVVENZIONI, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - b) CONTRIBUTI, allorquando i finanziamenti e benefici aventi carattere occasionale o continuativo, sono diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si fa carico di una parte dell'onere complessivo, ritenendoli in ogni caso meritevoli di essere sostenuti. I contributi non potranno mai essere superiori al 70% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nei limiti della suddetta percentuale, avverrà solo sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo quale prova delle spese effettivamente sostenute.
 - c) SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale, anche mediante l'istituzione di un fondo antiusura da regolamentare con apposita normativa in linea con la normativa nazionale;
 - d) VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI, allorquando fanno riferimento alla fruizione agevolata di beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, a fronte di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero tariffe agevolate.
5. I finanziamenti ed i benefici, a fronte dei quali i soggetti di cui all'articolo. 2 devono fornire una contro prestazione, sono erogati con la procedura di cui agli articoli 6 e 8.
6. I benefici di natura ordinaria e straordinaria saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta, alle spese effettivamente sostenute ed ai risultati ottenuti, documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche contributi di cui alla lettera c) dell'articolo. 6 al fine di un'eventuale rideterminazione del finanziamento comunale ottenuto nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel programma e piano finanziario presentato a suo tempo a corredo della domanda.
7. Non possono essere destinatari di benefici di cui al presente Regolamento le associazioni e gli enti che si trovino nelle seguenti situazioni:
 - a) essere nella situazione ostativa al fine di svolgere attività ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - b) non trovarsi in testato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;
 - c) la persona fisica o il rappresentate legale per i soggetti pubblici o privati, che non abbia condanne e precedenti giudiziari pendenti per delitti contro la Pubblica Amministrazione;
 - d) di non essere nelle situazioni ostative di cui all'articolo. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
8. Verifica stato di attuazione:

- a) l'Amministrazione è tenuta a verificare la corrispondenza tra il programma presentato e le attività e/o iniziative svolte nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari;
 - b) i destinatari dei finanziamenti e benefici erogati dall'Amministrazione si adopereranno per agevolare l'espletamento di tali verifiche e controlli;
 - c) salvo il risarcimento del danno, la situazione di inadempimento eventualmente riscontrata e non reiterata a seguito di formale invito del Sindaco o suo delegato, ove non derivi da cause oggettive indipendenti dalla volontà del beneficiario, costituisce precedente ostativa alla fruizione di ulteriori competenze per il successivo biennio.
9. Condizioni generali:
- a) il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ad obbligazione posta in essere fra i destinatari di benefici e soggetti terzi;
 - b) il comune assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione in merito allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici;
 - c) quando i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire una controprestazione (art. 1, comma 4, punto d), l'erogazione dei benefici è preceduta dalla stipula di apposita convenzione (vedere schema allegato "A").

Articolo 2

Individuazione dei soggetti

1. Il Comune può concedere contributi in favore di:
 - a) persone residenti nel territorio comunale, apolidi e rifugiati politici;
 - b) enti pubblici, per le attività svolte a beneficio della popolazione residente;
 - c) enti privati, associazioni, fondazioni, enti religiosi ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica, che svolgano attività in favore della popolazione locale;
 - d) associazioni non riconosciute e comitati che svolgano attività in favore della popolazione del Comune, purché iscritte all'apposito Albo Comunale di cui all'articolo. 16.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Comune può concedere contributi in favore dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma al fine di sostenere iniziative di aiuto e solidarietà nei confronti di comunità italiane e straniere colpite da calamità o altri eventi di carattere eccezionale, ovvero per concorrere ad iniziative di interesse generale che risultino in consonanza con i principi statutari.

Articolo 3

Durata dei benefici

1. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del Bilancio, con esclusione dei casi previsti dal successivo art. 10 e seguenti.

Articolo 4

Campo di applicazione

1. I finanziamenti e i benefici di cui al precedente art. 1, sono erogate su domanda degli interessati nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:
 - 1) cultura, informazione e promozione turistica;
 - 2) pubblica istruzione;
 - 3) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - 4) politiche giovanili;
 - 5) assistenza, servizi sociali e tutela sanitaria;
 - 6) volontariato (legge n. 266/1991);
 - 7) tutela dei valori ambientali;
 - 8) sviluppo economico di interesse locale.
2. I servizi comunali competenti per materia a procedure all'istruttoria delle domande di finanziamento e benefici sono:

- a) servizio scuola e cultura per i punti 1) – 2) – 3);
- b) servizio sociale per i punti 4) – 5) – 6);
- c) ufficio speciale tutela ambientale per il punto 7);
- d) servizio attività produttive per il punto 8).

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, per benefici di natura ordinaria devono intendersi: contributi, sovvenzioni ed altri vantaggi economici indiretti e quelli attribuibili ad Enti ed Associazioni secondo la procedura di cui all'articolo. 6.

Ai fini del presente Regolamento per benefici di natura straordinaria devono intendersi: contributi, sussidi ed altri vantaggi economici indiretti attribuibili anche a persone, secondo le modalità di cui agli articoli 7 e 8.

Il procedimento per l'ammissione ai finanziamenti e ai benefici si articola attraverso le seguenti fasi:

- a) domanda dell'interessato o segnalazione da parte degli uffici comunali o di soggetti riconosciuti nel territorio;
- b) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali preposti attraverso la fornitura della documentazione richiesta dagli stessi;
- c) comunicazione dell'esito della domanda entro 69 gg. dalla ricezione da parte degli uffici competenti.

CAPO II

BENEFICI EROGATI IN FORMA ORDINARIA

Articolo 6

Formazione dei piani di erogazione dei finanziamenti e benefici in forma ordinaria

1. In sede di redazione della proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale, la Giunta formula le proposte di risorse da destinare a ciascuno dei servizi e/o aree di cui all'articolo. 4 e gli indirizzi in termini di priorità a cui destinare tali risorse. Il Sindaco o suo/i delegato/i ed il Presidente della Commissione consiliare competente promuovono la convocazione delle Consulte ai fini di illustrare tali proposte, raccogliere osservazioni e pareri utili alla formulazione definitiva da presentare, per l'approvazione, al Consiglio Comunale.
2. Le richieste di finanziamenti e benefici in forma ordinaria, sono assegnate ai servizi competenti per materia, che provvedono all'istruttoria entro il mese di settembre. Un termine diverso, relativamente ai sussidi alle persone, è previsto per il mese di gennaio di ogni anno; altro eventuale termine sarà espressamente indicato dalla Giunta (istruttoria o erogazione).
3. La Giunta entro il mese di febbraio di ogni anno, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal piano di erogazione dei finanziamenti e benefici, approvato dal Consiglio Comunale, dalle risultanze dell'istruttoria e dalle risorse disponibili in bilancio, determina con apposito atto deliberativo, il Piano di erogazione per ciascun servizio e/o area di attività ed i benefici assegnati dai servizi e/o aree indicandone sinteticamente i motivi. I piani di erogazione approvati vengono resi pubblici.
4. Ad enti ed associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:
 - a) l'attività istituzionale perseguita dall'ente o dall'associazione risulti compatibile con i principi contenuti nello Statuto comunale, e con i programmi eventualmente deliberati dagli Organi comunali competenti;
 - b) gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il mese di settembre di ciascun anno istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata da un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e degli obiettivi preposti;

- c) nella domanda di cui sub b) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari, operativi e le strutture di cui l'ente o l'associazione dispone.
5. Interventi in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare alla persona in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito tramite un assegno mensile.

CAPO III

BENEFICI EROGATI IN FORMA STRAORDINARIA

Articolo 7

Benefici di natura straordinaria

1. I benefici di natura straordinaria possono essere erogati a seguito di domanda inoltrata al Sindaco purché la stessa illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal Comune, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno un mese prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.
2. Interventi straordinari:
 - a) tali interventi devono essere sufficientemente documentati e debitamente motivati. La Giunta Comunale può deliberare interventi di carattere straordinario o altra forma indiretta di aiuto (accesso alla mensa comunale, esenzione dal pagamento di bollette per prestazioni erogate da servizi comunali, inserimento in struttura protetta);
 - b) se l'intervento risulta di estrema urgenza, il Sindaco o l'Assessore delegato può provvedere con l'elargizione immediata ad un contributo in denaro o di altra natura purché la Giunta adotti deliberazione in sanatoria entro e non oltre 30 giorni.

Articolo 8

Benefici di natura straordinaria - procedura

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora, il reddito degli stessi, previo documentali accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo. 5, comma 3, non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.
2. L'intervento del Comune può concretarsi in via continuativa, restando salva la facoltà di revoca al mutare dei presupposti che motivarono la decisione positiva.
3. Il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'istituto di ricovero.
4. L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, al reddito del beneficiario ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, nonché alla necessità che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.
5. Gli eventuali aggiornamenti, in più o in meno, della somma destinata ai fini degli ausili finanziari dovranno essere deliberati dalla Giunta.

CAPO IV

PATROCINIO ED USO DEI BENI COMUNALI

Articolo 9

Patrocinio comunale

Si intende per patrocinio la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni e di occupazione di suolo pubblico.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'articolo. 4;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIUMICINO".

Articolo 10

Concessione in uso dei beni comunali

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'articolo. 4, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
I beni immobili per la finalità di cui all'articolo. 1, comma 4, lettera d), vengono individuati dalla Giunta Comunale sulla base di un censimento della disponibilità, redatto annualmente in occasione della discussione consiliare sul bilancio preventivo.
2. L'Amministrazione comunale favorisce e promuove la ricerca di spazi comuni per più associazioni, con lo scopo di:
 - a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;
 - b) favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione;
 - c) contribuire alla integrazione del tessuto sociale attraverso la possibilità di nuovi contatti e scambi culturali.
3. Al fine di favorire la creazione di spazi comuni l'Amministrazione può concedere a parziale deroga al pagamento delle utenze per un periodo disciplinato nelle specifiche convenzioni.

Articolo 11

Elenco dei beni immobili disponibili

1. A seguito delle determinazioni di cui all'articolo precedente, il Settore Patrimonio redige l'elenco dei beni immobili disponibili per l'assegnazione.
2. Tale elenco viene pubblicato, entro il 28 febbraio di ciascun anno, presso gli uffici comunali e negli spazi previsti per permettere la presentazione delle domande di cui al seguente art. 12.
3. L'elenco deve riportare, per ciascun immobile, la ubicazione, la descrizione sintetica del bene e il valore locativo di riferimento, determinato dai competenti servizi del Comune alla luce della normativa in vigore.

Articolo 12

Presentazione della domanda

1. La domanda di utilizzazione dell'immobile, redatta secondo le modalità di cui al precedente art. 6, va presentata, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Ufficio Patrimonio, con l'indicazione dell'attività da svolgere, del canone proposto e della durata richiesta per l'utilizzazione.
2. è consentita la presentazione di una domanda congiunta da parte di due o più associazioni che svolgano, in tutto o in parte, iniziative o attività affini.

Articolo 13 **Istruttoria ed assegnazione**

1. Sulla base delle istruttorie redatte dai servizi interessati e dall'Ufficio Patrimonio, l'assegnazione è decisa dalla Giunta entro 60 giorni dalla chiusura del bando ed hanno titolo di priorità, a prescindere dal canone proposto, le associazioni che rientrano nei seguenti criteri:
 - a) l'iniziativa o l'attività previste siano collegate con le strutture ed i servizi pubblici e/o con le altre organizzazioni in una logica di collaborazione, così come previsto dall'articolo. 7 dello Statuto comunale;
 - b) l'attività o l'iniziativa si caratterizzi per l'originalità e l'innovazione nell'ambito dei settori o programmi eventualmente deliberati dagli organi comunali competenti;
 - c) l'attività o l'iniziativa intervengano in un contesto che si caratterizzi come emergenza sociale, culturale, ambientale, sanitaria ed internazionale.
2. L'assegnazione di beni immobili ai soggetti che rientrano nei criteri di cui al comma precedente è conferita in corrispettivo di un canone inferiore al valore di riferimento fino a giungere al comodato gratuito. La Giunta può concedere il comodato gratuito, con deliberazione motivata.
3. I consumi (gas, luce, acqua, riscaldamento, ecc.) nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'utilizzatore.
4. A conclusione delle procedure di assegnazione, l'elenco degli immobili eventualmente non assegnati viene comunicato alle associazioni che avendo presentato domanda e siano rimaste escluse e queste, entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione, possono richiederne l'assegnazione. L'assegnazione viene disposta in base al comma 1 del presente articolo.

Articolo 14 **Durata della convenzione**

1. L'utilizzazione del bene è disciplinata da apposita convenzione di durata comunque non superiore a 4 anni, salvo in casi diversi disciplinati dalle leggi vigenti, è sottoposta a verifica dopo 2 anni ed è rinnovabile esclusivamente con atto espresso dalla Giunta congruamente motivato.

Onde facilitare la conservazione ed il miglioramento del patrimonio pubblico, può essere pattuita una durata superiore della convenzione o una proroga della medesima nel caso di effettuazione, in costanza di rapporto, di opere di consistente manutenzione straordinaria, il cui costo sia sopportato in tutto o in parte rilevante all'assegnatario. La durata può essere, altresì, maggiorata rispetto a quella sopra indicata, nel caso in cui l'opera di consistente manutenzione straordinaria, o addirittura di nuova edificazione, sia stata effettuata nel passato, in tutto o in parte, dall'assegnatario.
2. In caso di rinnovo della convenzione il corrispettivo economico dovuto all'Amministrazione deve essere ricalcolato sia in relazione all'indice ISTAT che ai criteri di cui al precedente articolo 12.

Articolo 15 **Doveri dell'assegnatario**

1. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione, restituendolo al Comune alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta.
2. La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione comunale per i consumi, se protratta oltre 90 giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza de iure dalla convenzione, ferma ogni tutela dell'Amministrazione per il recupero degli importanti maturati.
3. Costituisce altresì causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle riportate nell'atto di convenzione o la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di diverso utilizzatore.

4. L'assegnatario presenta annualmente al settore comunale di riferimento una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato; il settore comunale può richiedere dati ed informazioni sulla utilizzazione stessa.
5. Nel caso in cui una associazione assegnataria si trovasse nell'obbligo, per motivi temporanei e straordinari, di liberare l'immobile per motivi di manutenzione e ristrutturazione, l'Ente pubblico favorirà, allo scopo di continuare l'attività stessa, il reperimento ed il sostegno per una idonea sistemazione provvisoria.

CAPO V

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Articolo 16

Albo delle associazioni

1. Gli enti privati, associazioni, fondazioni, enti religiosi ed altre istituzioni di carattere privato, operanti sul territorio comunale, possono chiedere l'iscrizione nell'albo delle associazioni comunali, indicando se legalmente riconosciute.
2. Per la richiesta di iscrizione è necessaria la presentazione, attraverso apposito modulo – Allegato B – del presente regolamento, di una dichiarazione dalla quale risulti:
 - a) le finalità sociali e senza fini di lucro;
 - b) la sede dell'associazione;
 - c) il divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, sindacali, di categoria o di pratico dei soci ed amministratori, dipendenti o soggetti facenti parti a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
 - d) la democraticità ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo, di cui all'articolo. 2532 del Codice Civile, la sovranità dei soci ed i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi.

Alla domanda vanno allegati l'atto costitutivo e/o lo statuto delle organizzazioni registrate a termine di legge.

3. Il Segretario Generale cura l'aggiornamento dell'Albo, determina le date entro le quali devono pervenire le domande per l'iscrizione.
4. L'approvazione dell'albo su proposta del Segretario Generale, è di competenza della Giunta che prevede annualmente alla sua ratifica. La gestione dell'albo è a carico del Segretario Generale. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare le variazioni di sede, di statuto e di rappresentate legale, avvenute successivamente all'iscrizione.
5. L'iscrizione all'albo consente l'uso gratuito per riunioni e incontri, su richiesta motivata, delle sale comunali, previa disponibilità delle strutture, è consentito inoltre l'accesso al Bollettino comunale con modalità da concordarsi con l'Ufficio Stampa del Comune.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Articolo 17

Forme di pubblicità

1. Alla fine di ogni esercizio, il Sindaco provvede a comunicare alla Commissione consiliare Affari Generali, i dati relativi ai contributi, sussidi, strutture concesse nell'anno e vantaggi economici in genere, indicandone i soggetti beneficiari e l'ammontare. Per quanto attiene gli immobili, viene indicata altresì l'eventuale riduzione del canone rispetto al valore di riferimento.
2. Tale elenco viene affisso all'Albo Pretorio e presso tutte le sedi del Comune, viene inoltre posto a disposizione dei richiedenti, presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico.

3. Dalla avvenuta pubblicazione viene data la più ampia informazione a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

Articolo 18 **Avviso pubblico**

A seguito dell'approvazione del presente Regolamento viene emesso un avviso pubblico al fine di informare la cittadinanza dell'attivazione dell'istituto de quo contenente l'intero testo del regolamento.

Articolo 19 **Attuazione**

La Giunta e gli uffici preposti indicati dal Segretario Comunale daranno avvio agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 11 e 16 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 20 **Attivazione**

Al fine di garantire l'immediata attivazione delle finalità previste dall'articolo. 10, punto 2), lettere a), b) e c) ed in attesa della definizione dei rapporti patrimoniali tra il Comune di Roma, la Giunta Comunale può disporre la concessione di contributi a parziale copertura delle spese sostenute per la locazione degli immobili da parte delle associazioni iscritte all'Albo comunale e fermo restando l'erogazione da parte di queste ultime di servizi a favore del Comune e nell'interesse della comunità.

Articolo 21 **Verifica**

Nel procedere alla definizione degli elenchi di cui all'articolo. 11, il Settore Patrimonio provvederà nel termine previsto di 90 gg. alla verifica dei rapporti in atto al fine di ricondurli ai principi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 22 **Abrogazione**

Il presente abroga e sostituisce il Regolamento approvato in data 27 giugno 1996 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38.

Articolo 23 **Esecutività dei suddetti provvedimenti**

Con deliberazione di Giunta Comunale saranno disciplinati i criteri di accesso e le modalità di erogazione delle concessioni.

ALLEGATO “A”



COMUNE DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'USO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è la creazione di uno “Spazio Comune” il cui scopo sia favorire e promuovere l’aggregazione sociale nel territorio comunale attraverso l’individuazione di spazi idonei.

Il soggetto assegnatario si propone di:

- essere punto di confluenza e raccordo delle informazioni inerenti le proprie finalità istituzionali;
- favorire la rimozione delle cause che generano emarginazione e discriminazione;
- favorire l’autopromozione e la partecipazione democratica alla vita comune;
- Offrire supporto, anche logistico, alle Associazioni/Organizzazioni che nasceranno con finalità similari;

Il soggetto assegnatario si impegna a perseguire le finalità sopraelencate attraverso servizi e/o iniziative, così come riportati nel successivo articolo 2, per conto del Comune e/o per conto di soggetti pubblici e privati che il Comune vorrà indicare. Annualmente verrà definito un apposito programma di attività concordate con l’Amministrazione comunale al fine di garantire la massima integrazione con la vita sociale del territorio.

Art. 2 - Obblighi del Concessionario

Art. 3 - Gestione del Centro

Il Centro sarà gestito da rappresentanti dei diversi gruppi sottoscrittori della presente convenzione e sarà dotato di un regolamento di gestione predisposto dai medesimi firmatari.

Art. 4 - Fruitori del Servizio

Usufruiranno dei servizi dello Spazio Comune soggetti singoli e collettivi, pubblici e privati, con modalità da concordare a seconda del servizio richiesto.

Art. 5 - Utilizzo della struttura

Il Comune di Fiumicino per le finalità di cui all'art. 1 concede in uso l'immobile di proprietà comunale, sito nel ai soggetti firmatari della presente convenzione.

Art. 6 - Utenze

I gruppi che occuperanno i locali si faranno carico delle utenze relative agli spazi effettivamente utilizzati, si impegneranno ad individuare un soggetto referente per il pagamento delle stesse, prima della stipula della presente convenzione. Il Comune di assumerà l'onere delle utenze relative agli spazi non occupati dai singoli gruppi.

Art. 7 - Manutenzione

I diversi gruppi dovranno provvedere a propria cura e spese alla custodia, alla pulizia e alla costante e perfetta manutenzione ordinaria dei locali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 - Modifiche alla struttura

È vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche dei locali o le condizioni d'uso senza il nulla osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative, nonché del nulla osta del settore Patrimonio. Resta inteso che tutti gli interventi eseguiti dall'utilizzatore, su espressa autorizzazione dell'Amministrazione, non comporteranno, a carico del Comune, alcuna forma di rimborso.

Art. 9 - Responsabilità

I gruppi sottoscrittori della presente convenzione esonerano espressamente il Comune per danni a persone e cose che dovessero verificarsi nei locali oggetto di convenzione, in relazione ad attività degli stessi promosse e gestite.

I gruppi garantiranno, per le persone che partecipano alle attività, apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per le responsabilità civili verso terzi, nonché la copertura assicurativa del contenuto dei singoli uffici.

Il Comune provvederà alla copertura assicurativa degli spazi comuni, ivi compresa la biblioteca, per le responsabilità civili verso terzi per danni al contenuto.

Art. 10 - Verifiche

Al termine di ogni anno i gruppi che partecipano al progetto si impegnano a fornire una relazione dettagliata sulle attività svolte, corredata dei relativi dati riguardanti l'utilizzo dei servizi offerti, le richieste da parte dell'utenza, l'affluenza di pubblico. I gruppi ed il Comune di Fiumicino si impegnano a realizzare un incontro annuale pubblico, con l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti che abbiano usufruito dei servizi, finalizzato ad una verifica qualitativa dell'attività e alla predisposizione della progettazione annuale.

Art. 11 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di stipulazione e scadrà di pieno diritto il _____ con possibilità di rinnovo. L'immobile dovrà essere restituito alla piena disponibilità dell'Amministrazione.

Art. 12 - Riconsegna dell'immobile

Al termine della Convenzione ed in caso di qualsiasi cessazione a qualsiasi titolo, le Associazioni sono tenute riconsegnare all'Amministrazione comunale l'immobile in perfetto stato di conservazione libero da persone e cose, salvo il degrado d'uso.

Art. 13 - Decadenza

Il mancato rispetto, da parte dei firmatari, degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione comporterà la decadenza della stessa ad insindacabile giudizio e su semplice richiesta del Comune, salvo il diritto dello stesso al risarcimento degli eventuali danni. In caso di cessazione del rapporto con uno dei soggetti sottoscrittori della presente convenzione, non viene pregiudicata la sua validità con gli altri gruppi aderenti. In caso di adesione successiva da parte di altri soggetti, si provvederà all'integrazione della presente Convenzione.

Art. 14 - Spese

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti firmatari.

MODELLO "B"



COMUNE DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

**DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI FIUMICINO

SEDE



PREGO, SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

La sottoscritta/Il sottoscritto:

nome					cognome									
nata/o a:					il									
residente a:										Prov.				
Via/Piazza														
C.A.P.				Tel.					Fax					
Domiciliato per la carica nel Comune di Fiumicino														
Codice Fiscale:														
Via/Piazza														
C.A.P.				Tel.					Fax					

nella Sua qualità di Rappresentante (tipo di carica) _____

_____ data inizio carica _____.

dell'Associazione/Organismo privato (denominata):															
Codice Fiscale:															
Partita IVA:															
forma giuridica								con sede nel Comune di Fiumicino							
Via/Piazza															
C.A.P.					Tel.					Fax					

CHIEDE

ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione n. _____ del _____,
 l'iscrizione della suddetta _____
 nell'Albo delle Associazioni nella seguente sezione tematica (indicare una o più sezioni tematiche):

- cultura ed informazione,
- pubblica istruzione;
- attività sportive e ricreative del tempo libero;
- politiche giovanili;
- assistenza, servizi sociali e tutela sanitaria;
- volontariato (legge n. 266/91);
- tutela dei valori ambientali e turistico;
- sviluppo economico di interesse locale;
- _____

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

1. che la propria attività è regolamentata da:

- atto costitutivo/statuto;
- altro documento comprovante l'esistenza dell'Associazione/Organismo privato (indicare quale)

_____;

pertanto,

- allega il documento richiesto;
- non allega il documento richiesto, in quanto già depositato agli atti del Comune, in occasione di precedente iscrizione;

che le finalità dell'Associazione/Organismo privato sono le seguenti:

e che trattasi di finalità sociali senza fini di lucro;

2. che le fonti di finanziamento utilizzate per l'attività dell'Associazione/Organismo privato sono:

- quote associative;
- contributi di Enti privati;
- contributi di Enti pubblici;
- redditi patrimoniale;
- entrate da prestazioni e servizi;
- altre (specificare, qui di seguito, di quali contributi si tratta) _____
_____;

3. che l'Associazione/Organismo privato non ha come finalità di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa.

4. che l'Associazione/Organismo privato garantisce la democraticità ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo, di cui all'art. 2532 del codice civile, la sovranità dell'assemblea e i criteri di ammissione e di esclusione dei soci;

5. che da (indicare da quanto tempo) _____ l'Associazione/Organismo privato svolge attività proprie sul territorio, in particolare ha realizzato le seguenti iniziative (fare una breve relazione delle attività svolte in particolare nell'ultimo anno o nell'ultimo biennio, usando lo spazio qui a disposizione):

6. che legittimato a rappresentare l'Associazione/Organismo privato è il Signor:

nome					cognome				
nata/o a:					il				
residente a:					Prov.				
Via/Piazza									
C.A.P.			Tel.			Fax			
Codice Fiscale									

7. che la sede legale dell'Associazione/Organismo privato é in:

Via/Piazza									
C.A.P.			Tel.			Fax			

P R E C I S A

inoltre che, l'Associazione/Organismo privato,

- Vuole usufruire dell'accesso al Bollettino comunale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio stampa del Comune;
- Vuole usufruire delle sale comunali per incontri e riunioni;
- Vuole collaborare alle attività e servizi pubblici comunali secondo gli indirizzi determinati dal Comune;
- Vuole fornire informazioni riguardanti la propria attività all'URP (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) del Comune di Fiumicino impegnandosi a mantenerle aggiornate.

In fede,

Fiumicino, lì _____

firma _____

NOTE

La formazione e l'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni del Comune di Fiumicino è a cura del:

SEGRETARIO GENERALE
Piazza G.B. Grassi n. 3
00054 - Fiumicino (Roma)

Responsabile dell'Ufficio Dott. _____,

Tel./fax. _____

CODICE CIVILE

Sezione IV. Degli Organi sociali

2532. Assemblea - Nelle assemblee (c. 2518 n. 10) hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci (c. 2344, 2373) ⁽³⁾.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni (c.2521).

Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli art. 2368 e 2369.

Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
